

TESTO COMPARATO

TESTO ATTUALE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	NUOVO TESTO (modifiche evidenziate in grassetto)
Articolo 6 – Versamenti 1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione. 2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art. 1, comma 161, D. Lgs. 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento. 3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare: a) su apposito conto corrente postale intestato al soggetto incaricato della riscossione; b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione; c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro.	Articolo 6 – Versamenti 1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione. 2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art. 1, comma 161, D. Lgs. 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento. 3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare: a) su apposito conto corrente postale intestato al soggetto incaricato della riscossione; b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione; c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro. 4. Nei casi in cui il gestore della struttura ricettiva si avvalga dell'opera di agenzie di viaggio, organizzatori, intermediari o altri soggetti che svolgano attività di vendita/promozione di soggiorni, resta in capo al gestore la responsabilità dell'acquisizione e del riversamento alla Città della tassa di soggiorno, che potrà anche essere riscossa per il tramite del soggetto organizzatore.

Articolo 8 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997.

3. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25,00 a 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, ovvero per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'art. 5, commi 2 e 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 8 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997.

3. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25,00 a 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, ovvero per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'art. 5, commi 2 e 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. **Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.**

Articolo 10 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento/00.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro 30,00.

Articolo 10 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento/00.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro ~~30,00~~ **12,00**.

Allegato A**Imposta di soggiorno di cui all'Articolo 4, comma 2, Decreto Legislativo 23/2011**

L'imposta è applicata secondo le seguenti misure:

Modulazione della tariffa

Tipologia struttura	Tariffa di soggiorno (Euro)
Albergo 1 stella	1,30
Albergo 2 stelle	1,80
Albergo 3 stelle	2,30
Albergo 4 stelle	3,20
Albergo 5 stelle	4,90
Albergo 5 stelle lusso	5,00
Albergo residenziale 2 stelle	1,80
Albergo residenziale 3 stelle	2,30
Albergo residenziale 4 stelle	3,20
casa per ferie	1,30
affittacamere	1,30
ostelli/campeggio	1,00
b&b 1 stella	1,30
b&b 2 stelle	1,80
b&b 3 stelle	2,30
b&b 4 stelle	3,20
cav e residence	2,30

fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive Alberghi e B&B, e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre) nelle strutture ricettive Alberghi residenziali, Case per ferie, Case appartamenti vacanze, Residence, Campeggi e Ostelli, Affittacamere e immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla legge regionale n. 31 del 15 aprile 1985.

Allegato A**Imposta di soggiorno di cui all'Articolo 4, comma 2, Decreto Legislativo 23/2011**

L'imposta è applicata secondo le seguenti misure:

Modulazione della tariffa

Tipologia struttura	Tariffa di soggiorno (Euro)
Albergo 1 stella	1,80
Albergo 2 stelle	2,30
Albergo 3 stelle	2,80
Albergo 4 stelle	3,70
Albergo 5 stelle	5,00
Albergo 5 stelle lusso	5,00
Albergo residenziale 2 stelle	2,30
Albergo residenziale 3 stelle	2,80
Albergo residenziale 4 stelle	3,70
Casa per ferie	1,80
Affittacamere	1,80
Ostelli/Campeggi	1,00
B&B 1 stella	1,80
B&B 2 stelle	2,30
B&B 3 stelle	2,80
B&B 4 stelle	3,70
cav e residence	2,80

fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive Alberghi e B&B, e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre) nelle strutture ricettive Alberghi residenziali, Case per ferie, Case appartamenti vacanze, Residence, Campeggi e Ostelli, Affittacamere e immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla legge regionale n. 31 del 15 aprile 1985.